

ALLEGATO A

Regolamento Edilizio Comunale e relativi allegati
B2 (Regolamento del verde pubblico e privato) e
B3 (Regolamento di gestione del rischio idraulico).

Relazione illustrativa

Indice

Elenco degli elaborati interessati dalle proposte di modifica	1
Proposte di modifica e loro rappresentazione	1
A) Proposte di modifica al testo normativo del Regolamento Edilizio	2
B) Proposte di modifica al Regolamento del verde pubblico e privato (Allegato B2 al Regolamento Edilizio)	6
C) Proposte di modifica al Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI) e alla relativa cartografia (Allegato B3 al Regolamento Edilizio)	8
D) Correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti	14

Elenco degli elaborati interessati dalle proposte di modifica

La presente relazione illustrativa descrive sinteticamente le modifiche proposte al testo normativo del Regolamento Edilizio e a due suoi allegati: Regolamento del verde pubblico e privato (Allegato B2) e Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI) con la relativa cartografia (Allegato B3).

Una prima revisione del testo normativo del Regolamento Edilizio si rende opportuna in funzione dei rilievi e dei contributi, anche informali, pervenuti al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, affinché siano chiariti dubbi interpretativi, sia garantita una coerente e organica lettura del testo normativo e sia assicurato un più efficace coordinamento sistematico e redazionale dei suoi allegati con il complessivo impianto del Regolamento, senza introdurre innovazioni sostanziali ai rispettivi contenuti.

Gli elaborati interessati dalla presente proposta di variante sono i seguenti:

- **Regolamento Edilizio (testo normativo principale) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26/06/2026**
- **Regolamento del verde pubblico e privato (Allegato B2 al Regolamento Edilizio) (testo normativo comprensivo di allegati) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 15/06/2026 e recepito con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26/06/2026**
- **Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI) (Allegato B3 al Regolamento Edilizio) (testo normativo e relativa cartografia) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 03/07/2026 e recepito con Determina Dirigenziale n. 1895 del 17/07/2026**

Proposte di modifica e loro rappresentazione

Le modifiche proposte sono illustrate puntualmente nel presente elaborato e sono articolate nelle seguenti sezioni:

- A) Proposte di modifica al testo normativo principale del Regolamento Edilizio**
- B) Proposte di modifica al Regolamento del verde pubblico e privato (Allegato B2 al Regolamento Edilizio)**
- C) Proposte di modifica al Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI) e alla relativa cartografia (Allegato B3 al Regolamento Edilizio)**
- D) Correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti**

Le proposte di modifica al testo normativo degli elaborati di cui alle sezioni A), B) e C) sono rappresentate nella presente relazione illustrativa indicando con testo ~~"barrato doppio evidenziato"~~ le parti da eliminare e con testo **"rosso evidenziato"** le parti da aggiungere.

Gli articoli degli elaborati interessati dalle presenti proposte di modifica sono contrassegnati, negli elaborati di revisione, con la nota **[rev. 01]**. Tale indicazione, riportata nell'elenco degli aggiornamenti, unitamente alla data e al numero della Delibera di approvazione, consentirà in futuro, se necessario, di ricondurre alla presente relazione illustrativa nella quale sono descritte le relative specifiche di ciascuna proposta di modifica.

Le modifiche agli elaborati cartografici di cui alla sezione C) sono rese evidenti nella presente relazione illustrativa mediante la comparazione, per affiancamento, tra stralci delle tavole vigenti e delle corrispondenti tavole proposte in revisione al fine di consentire una immediata e puntuale individuazione delle modifiche apportate.

Le modifiche descritte nella sezione D), trattandosi sostanzialmente di meri errori materiali, refusi e disallineamenti che non incidono sul contenuto concettuale e sostanziale degli elaborati, sono illustrate nella presente relazione illustrativa in forma sintetica, senza essere puntualmente evidenziate e descritte nel dettaglio.

A) Proposte di modifica al testo normativo principale del Regolamento Edilizio

Le proposte di modifica al testo normativo principale del Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26/06/2026, sono di seguito puntualmente elencate e descritte.

- Si propone la rettifica dell'elenco degli strumenti regolamentari riportato nel comma 2 dell'art. 1.1.2 riportando, in coerenza con l'art. 4.4.5, l'esatta denominazione del Regolamento comunale per le telecomunicazioni.

Art. 1.1.2 - Validità ed efficacia [comma 2]

2. Oltre alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio, si applicano, in quanto non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari già vigenti nel Comune, ed eventuali loro successive modifiche e integrazioni, come ad esempio:

- ...
- Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, **per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali** ~~per telefonia mobile e per Televisione mobile~~
- ...

- Si propone la rettifica della definizione di "lotto libero ricadente nei tessuti prevalentemente residenziali R2C e R2F", riportata all'articolo 1.2.1 comma 3 punto 11, al fine di correggere il refuso relativo al riferimento all'indice di "utilizzo" fondiaria, pari a 0,03 mc/mq, in luogo del corretto riferimento alla densità volumetrica, sempre pari a 0,03 mc/mq.

Art. 1.2.1 - Definizioni tecniche [comma 3 - punto 11]

11 - Lotto libero ricadente nei tessuti prevalentemente residenziali R2C e R2F

- a. Un lotto ricadente nei tessuti prevalentemente residenziali R2C e R2F viene considerato "lotto libero" qualora esprima un **rapporto tra Volume totale e Superficie fondiaria** ~~indice di utilizzazione fondiaria~~ minore di 0,03 mc/mq.

- Si propone la rettifica del quantitativo di dotazioni per parcheggi pubblici richiesto, a seguito di interventi edilizi diretti, con riferimento agli usi del settore secondario Uc), riportato nella tabella di cui al comma 4 dell'art. 1.3.1. La modifica proposta si rende necessaria al fine di correggere un errore riscontrato nella conversione del parametro previsto nel testo del previgente RUE, effettuata per semplificarne l'applicazione nel Regolamento Edilizio. In particolare, nel testo previgente del RUE il parametro relativo alla dotazione di parcheggi pubblici era espresso in rapporto alla Superficie Fondiaria (SF) e prevedeva la cessione di 5 mq di parcheggi pubblici ogni 100 mq di SF. Nel Regolamento Edilizio si propone la modifica di tale parametro facendo riferimento non più alla Superficie Fondiaria SF, ma alla Superficie Lorda (SL) interessata dagli interventi e, nella conversione, è stato erroneamente indicato, quale base di riferimento, il valore di 10 mq di SL anziché di 100 mq di SL. La modifica proposta è pertanto finalizzata a rettificare tale errore e a ripristinare la corretta corrispondenza quantitativa con il parametro previsto dal testo previgente del RUE, garantendo continuità e coerenza tra la disposizione originaria e il nuovo criterio di calcolo.

Art. 1.3.1 - Applicazione delle dotazioni territoriali [comma 4 - Tabella delle dotazioni]

USI	INTERVENTO	DOTAZIONI RICHIESTE		
		Parcheggi Privati	Parcheggi Pubblici (U1)	Attrezzature (U2)
Uc) Usi del settore secondario				
Uc)	- Interventi edilizi diretti per NC, CD, RE	3 mq/10 mq di SL	~~8,3 mq/10 mq di SL~~ 8,3 mq/100 mq di SL	
	- Interventi convenzionati - Accordi Operativi	3 mq/10 mq di SL	5 mq/100 mq di STER	10 mq/100 mq di STER

- Si propone la rettifica della punteggiatura del comma 2 dell'art. 1.3.3.2 mediante l'eliminazione della virgola a seguito dell'indicazione della distanza di 10 m, al fine di evitare la formazione di un inciso e garantire una lettura più chiara e univoca della disposizione.

Art. 1.3.3.2 - "Distanza" tra edifici/distacco (De) [comma 2]

2. Per gli interventi di nuova costruzione la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10 m, nei casi di nuova urbanizzazione previsti dal PUG (interventi "Greenfield").

- Si propone la rettifica del comma 5 dell'art. 1.3.3.3 al fine di evitare possibili fraintendimenti nella lettura dell'apparato normativo e di ricondurne l'applicazione a quanto già previsto dal previgente RUE in merito alla possibilità di riduzione della distanza dai confini di proprietà per la realizzazione di piscine.

Nello specifico, viene eliminato l'inciso tra parentesi relativo alla tipologia delle piscine fuori terra amovibili, al fine di chiarire che la possibilità di ridurre la distanza dai confini è ammessa per tutte le tipologie di piscine.

Art. 1.3.3.3 - "Distanza" dai confini di proprietà [comma 5]

5. Per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, piscine ~~(fuori terra amovibili)~~, pergolati, per campi per attività sportive e ricreative, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, e a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a:
 - a) D = 1,50 m nella generalità dei casi,
 - b) D = 0,50 m per rampe a cielo aperto.

- Si propone la rettifica del refuso di cui al comma 1 dell'art. 1.3.3.6 al fine di eliminare eventuali fraintendimenti e renderne lineare la lettura.

Art. 1.3.3.6 - Distanza all'interno del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori [comma 1]

1. Le distanze seguenti si applicano esclusivamente se non diversamente specificato:
 - a) la distanza minima tra costruzioni con pareti finestrate o non finestrate **può essere pari** a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, e, comunque, non deve essere inferiore a 3 m;

- Si propone la rettifica del comma 2 dell'art. 3.2.4 eliminando il richiamo "*anche esternamente ai perimetri del presente articolo*" in quanto l'art. 3.2.4 si applica in tutto il territorio comunale e non in riferimento a specifiche perimetrazioni.

Art. 3.2.4 - Esecuzione di scavi [comma 2]

2. Qualunque ritrovamento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale ~~anche esternamente ai perimetri del presente articolo~~ appartiene allo Stato ed è soggetto alle forme di tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e subordinato alle disposizioni di cui all'art. 90 del Decreto medesimo.

- Si propone la rettifica dell'art. 4.1.4 (comma 2 e comma 5) allineando, su indicazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, i termini utilizzati in merito agli aspetti procedurali legati alla "comunicazione" di deroga e non alla "richiesta" di deroga e specificando (comma 3) che l'utilizzo per alcune destinazioni in centro storico in locali interrati o seminterrati è ammessa "previa deroga".

Art. 4.1.4 - Piani interrati e piani seminterrati [comma 2, comma 3 e comma 5]

2. Così come previsto dal D.Lgs n. 81/2008 è vietato destinare al lavoro locali interrati o seminterrati, salvo specifica deroga da ~~richiedere~~ **comunicare** al competente Ispettorato territoriale del Lavoro.
3. ~~Nel centro storico~~ **Nei Tessuti del centro storico e dei centri storici minori (Tessuti R0)** eventuali locali interrati o seminterrati possono essere utilizzati, **previa deroga**, per destinazioni di Cat. A.2, S.1, S.2 e S.3, nel rispetto delle altezze minime previste per le singole tipologie di locali, ed esattamente:
...
5. La ~~richiesta~~ **comunicazione** di deroga al competente Ispettorato territoriale del Lavoro deve costituire atto formale. Tutte le istanze di rilascio di titolo abilitativo o comunque aventi per oggetto la fruizione ad attività lavorative di locali interrati o seminterrati, dovranno essere corredate contestualmente dalla ~~richiesta~~ **comunicazione** di deroga all'esercizio dell'attività, così come previsto dall'art. 65 del D.Lgs n. 81/2008. ~~La deroga dovrà essere richiesta dall'utilizzatore e decade automaticamente qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.~~

- Si propone la rettifica del comma 3 dell'art. 4.1.13 mediante l'eliminazione della parte finale dell'articolo, in quanto recante riferimenti a disposizioni relative ai requisiti in materia di areazione e ventilazione, già puntualmente disciplinati dal successivo articolo 4.1.14. La modifica è finalizzata a rendere più chiara e coerente la distinzione tra le disposizioni concernenti l'illuminamento naturale e quelle relative all'areazione e alla ventilazione.

Art. 4.1.13 - Requisiti in materia di illuminamento naturale [comma 3]

3. L'ampiezza delle superfici finestate deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio FLDm non inferiore al 2%, ~~e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.~~

- Si propone la rettifica del comma 7 dell'art. 4.2.11, relativo alla disciplina delle recinzioni e dei muri di cinta, mediante la sostituzione della definizione di "territorio agricolo" con quella di "territorio rurale", al fine di un maggiore allineamento alle definizioni utilizzate nel Regolamento Edilizio, nel PUG e nella LR n. 24/2017.

Art. 4.2.11 - Recinzioni e muri di cinta [comma 7]

7. Nel ~~territorio rurale~~ **agricolo**:
 - a) le recinzioni ...

- Si propone la rettifica del comma 4 dell'art. 4.4.8, nel punto elenco relativo alla conservazione del top-soil e al monitoraggio delle caratteristiche relative alla qualità del suolo, eliminando il refuso derivante dalla duplicazione del riferimento alle caratteristiche "fisiche" del terreno e inserendo il corretto richiamo anche alle caratteristiche "chimiche" dello stesso.

Art. 4.4.8 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e teleriscaldamento [comma 4]

4. Al fine di mitigare gli impatti paesaggistici...:
 - dimostrazione dell'applicazione di criteri realizzativi che favoriscano la conservazione *in situ* ~~site~~ del top-soil, il saldo zero di consumo di suolo, il monitoraggio delle caratteristiche fisiche, ~~fisiche~~ **chimiche** e biologiche relative alla qualità del suolo e il pieno ripristino dell'uso agricolo delle aree interessate al momento della dismissione dell'impianto.

- Si propone la rettifica del comma 2 dell'articolo 4.5.12, relativo alle "Disposizioni per la tutela della nidificazione di rondini, rondini e balestrucci", al fine di precisare che le disposizioni di tale comma si riferiscono esclusivamente ai rondini e non anche alle rondini e ai balestrucci. Contestualmente, si propone di correggere l'errato riferimento al "diametro" delle fessure, sostituendo tale parametro con "altezza", in quanto riferito alla dimensione verticale delle fessure da conservare.

Art. 4.5.12 - Disposizioni per la tutela della nidificazione di rondini, rondini e balestrucci [comma 2]

2. Al fine di ~~tutelare e favorire la nidificazione dei rondini~~ ~~tutelare e favorire la nidificazione~~, in caso di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni, gli interventi dovranno perseguire i seguenti indirizzi:
 - al momento del montaggio del manto di copertura, almeno l'1% dei coppi siano murati convenientemente sollevati di circa 4 cm e in modo tale da consentire l'accesso e quindi la nidificazione;
 - i fori presenti lungo le pareti dei centri storici (buche, pontapie, ecc.) non vadano chiusi o resi inagibili tramite posizionamento di mattoni obliqui all'interno. Nel caso che si debba comunque intervenire per impedire la nidificazione dei colombi i fori vanno ridotti di dimensione ~~portandoli~~ con opportune misure tecniche ~~lasciando una fessura di altezza pari~~ a 3,5 - 5 cm, ~~di diametro~~ senza chiuderli o renderli inagibili con pezzi di mattoni inseriti obliquamente, con reti o con altri strumenti di ostruzione;
 - ...

- Si propone l'integrazione del comma 1 dell'art. 4.6.5 mediante l'inserimento di un richiamo alla definizione puntuale delle piscine pertinenziali, riportata all'art. 1.2.1 comma 4 punto 11, al fine di semplificare la lettura dell'articolo di riferimento. Si propone inoltre la rettifica del comma 4 dello stesso articolo al fine di eliminare fraintendimenti e renderne maggiormente lineare la lettura

Art. 4.6.5 - Piscine [comma 1 e comma 4]

1. La realizzazione di piscine pertinenziali (~~così come definite all'art. 1.2.1 comma 4 punto 11~~) scoperte, private o di uso condominiale, destinate esclusivamente all'utilizzo da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, è ammessa nell'area di pertinenza dei fabbricati e senza la realizzazione di volumi fuori terra ad esclusione, anche nel territorio rurale, dei volumi strettamente necessari per la realizzazione di "locali tecnici".
...
4. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedono opere edilizie e ~~sono dunque~~ removibili, in quanto costituite da contenitori sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, ~~costituiscono~~ ~~costituisce~~ attività libera, ~~e~~. È fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica nelle zone soggette al relativo vincolo.

B) Proposte di modifica al Regolamento del verde pubblico e privato (Allegato B2 al Regolamento Edilizio)

Le proposte di modifica al testo normativo, comprensivo di allegati, del Regolamento del verde pubblico e privato (Allegato B2 al Regolamento Edilizio) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 15/06/2026 e recepito con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26/06/2026, sono di seguito puntualmente descritte.

- Si propone la rettifica dell'elenco delle definizioni, riportato all'art. 2 comma 1, eliminando alla lettera f), la definizione di "Colletto dell'albero" e sostituendola con la definizione di "Colletto", riportata alla lettera t), che viene conseguentemente eliminata.

Art. 2 - Definizioni [comma 1 lettere f) e t)]

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

...

f) ~~Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero~~ **zona di passaggio tra le radici e il fusto. Si trova esattamente a livello del terreno, nel punto in cui la pianta emerge dal suolo.**

...

t) ~~Colletto: il colletto è la zona di passaggio tra le radici e il fusto. Si trova esattamente a livello del terreno, nel punto in cui la pianta emerge dal suolo.~~

- Si propone la rettifica della definizione di "area di rispetto dell'albero" riportata all'art. 14, al fine di ricondurla alla definizione riportata all'art. 2 del testo normativo.

Art. 14 - Criteri di tutela delle alberature e del verde nei cantieri edili [comma 1 lettera a)]

1. Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:

a) delimitare l'area di rispetto dell'albero, ovvero la superficie ~~individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero~~, **circolare avente centro nel fusto e diametro pari ad almeno 20 volte il diametro del tronco, misurato a 1 m dal colletto**, con idonea recinzione di protezione, ove possibile;

- Si propone la rettifica del comma 5 dell'art. 28 al fine di estenderne l'applicazione a tutti i casi di inottemperanza alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni richiamate nel medesimo articolo e non più alle sole autorizzazioni di cui al comma 2.

Art. 28 - Interventi sugli alberi di pregio comunale [comma 5]

5. L'inottemperanza delle prescrizioni poste **nelle autorizzazioni di cui al presente articolo** ~~nell'autorizzazione di cui al comma 2~~ comporta l'automatica decadenza **delle medesime autorizzazioni** ~~dell'autorizzazione medesima~~ e l'applicazione della specifica sanzione.

- Si propone la rettifica dei richiami normativi riportati nell'Allegato A, nella tabella delle sanzioni, al fine di riportare, in caso di incoerenza, l'esatto articolo di riferimento:

Allegato A - Tabella delle sanzioni

- Abbattimento alberature per pericolo imminente

Assenza o invalidità delle prove documentali del pericolo imminente - Art. 8 comma **4 6**

- Interventi su alberi di pregio comunale

Assenza dell'autorizzazione - Interventi difformi da quanto autorizzato - Art. 28 ~~commi 2-5~~

- Uso di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

Inosservanza delle norme - Art **43 42**

- Si propone la rettifica dell'Allegato D, nella sezione "Specie arboree per il verde pubblico", correggendo la tabella che riporta lo sviluppo potenziale in altezza al fine di riconoscere nella classe di 1° grandezza anche le alberature con sviluppo in altezza oltre i 30 m.

Si propone inoltre la rettifica, nella sezione "Specie arboree per il verde pubblico", della tabella b) "Specie arboree consigliate" al fine di allineare tale tabella alla modifica relativa all'altezza delle "Specie arboree di prima grandezza" sopra descritta e di inserire la larghezza della chioma del NOCE NERO (20 m) che, per un mero refuso, era indicata nel testo vigente con la lettera A. La stessa tabella, nella parte relativa alle "Specie arboree di terza grandezza", viene integrata inserendo nella colonna delle note la lettera "A" di "specie adatta" in riferimento all'Albero di Giuda, in quanto tale indicazione risultava mancante nella versione vigente del testo.

Allegato D - Linee guida per la progettazione e realizzazione delle nuove aree verdi pubbliche

Classi di grandezza	Sviluppo potenziale in altezza
Grandi - 1° grandezza	~~fino a 40 m~~ oltre i 30 m
Medi - 2° grandezza	da 20 a 30 m
Piccoli - 3° grandezza	fino a 20 m

Specie arboree di prima grandezza Altezza ~~fino a 40 metri~~ oltre i 30 metri	Nome comune	Larghezza chioma	Note
...	...	...	...
<i>Juglans nigra</i>	NOCE NERO	20 ~~A~~	A
...	...	...	...

Specie arboree di terza grandezza Altezza fino a 20 metri	Nome comune	Larghezza chioma	Note
...	...	...	...
<i>Cercis siliquastrum</i>	ALBERO DI GIUDA	8	A
...	...	...	...

C) Proposte di modifica al Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI) e alla relativa cartografia (Allegato B3 al Regolamento Edilizio)

Le proposte di modifica al Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI) (Allegato B3 al Regolamento Edilizio), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 03/07/2026 e recepito con Determina Dirigenziale n. 1895 del 17/07/2026, sono di seguito puntualmente descritte.

Le modifiche proposte comportano rettifiche al testo normativo del Regolamento e alla relativa cartografia:

- Tav. 1 Carta del reticolo idrografico e della competenza idraulica dei corsi d'acqua in scala 1:25.000
- Tav. 2 Carta delle aree di vulnerabilità idraulica in scala 1:25.000 e n. 12 fogli in scala 1:10.000.

Proposte di modifica relative alle figure professionali coinvolte nell'applicazione del RRI

- A seguito di approfondimenti effettuati in merito al MODULO DI RISCHIO IDRAULICO, predisposto dall'Amministrazione e che sarà messo a disposizione mediante specifica approvazione con Determina Dirigenziale, si propone di rettificare le disposizioni del RRI relative alle figure professionali deputate alla sottoscrizione del suddetto MODULO e/o abilitate all'adozione di procedure di calcolo ai fini dell'invarianza idraulica.
In particolare si propone di sostituire il richiamo alla figura del "professionista incaricato" con quella del "tecnico abilitato" nei seguenti articoli del RRI: art. 4 comma 7, art. 19 comma 2 lettera D), art. 32 comma 2 e art. 34 comma 1.

Art. 4 - Ambito di applicazione [comma 7]

7. La conformità dei progetti ai contenuti del Regolamento RRI dovrà essere dichiarata, dal richiedente, mediante Asseverazione rilasciata da **un tecnico abilitato** ~~professionista incaricato~~ (MODULO RISCHIO IDRAULICO), unitamente alla documentazione necessaria, **se dovuta**, per l'autorizzazione dell'intervento.

Art. 19 - Contenuti della progettazione idraulica [comma 2 lettera D)]

- D) ~~asseverazione del professionista~~ **tecnico abilitato** in merito alla conformità del progetto alle prescrizioni del presente regolamento, utilizzando il Modulo di Asseverazione predisposto dall'Amministrazione (MODULO RISCHIO IDRAULICO)

Art. 32 - Classificazione degli interventi e modalità di calcolo [comma 2]

2. È sempre facoltà del ~~professionista~~ **tecnico abilitato** adottare procedure di calcolo maggiormente dettagliate rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla seguente tabella.

Art. 34 - Requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e idrologica [comma 1]

1. Per tutti gli interventi di trasformazione del suolo aventi superficie maggiore di 5.000 mq, ferma restando la facoltà del ~~professionista~~ **tecnico abilitato** di adottare la procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata negli interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa o media o ricadenti nell'ambito territoriale di bassa vulnerabilità (tipo C), il volume minimo d'invaso da garantire dovrà essere pari a $W_{min} = 500 \text{ mc}$ per ettaro di superficie scolante dell'intervento, eventualmente attraverso la realizzazione di uno o più invasi di laminazione o sistemi integrati.

Altre proposte di modifica al testo normativo del RRI

- Si propone la rettifica del comma 1 dell'art. 11 inserendo al numero 29) la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026, di recente approvazione, che recepisce la Delibera di Giunta Regionale n. 998. La Legge Regionale n. 9/2026 comporta l'aggiornamento della LR n. 24/2017 con l'inserimento, in particolare, dell'art. 75 ter che inserisce "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico".

La numerazione di riferimento relativa agli strumenti di pianificazione della Provincia di Parma e del Comune di Parma, si aggiornano a seguito dell'inserimento, al numero 29, della LR n. 9/2026.

Art. 11 - Elenco non esaustivo della Normativa di riferimento [comma 1]

1. Di seguito si riporta un elenco dei principali riferimenti normativi per una corretta gestione, manutenzione e tutela dei corsi d'acqua. L'elenco delle norme è da considerarsi non esaustivo e resta a carico dell'utente l'analisi del quadro normativo vigente.

...

28) Aggiornamento del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI - Po) e delle mappe del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Taro da Bedonia a confluenza Po", Decreto n. 30/2024 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po

29) **Legge Regionale n. 9/2026 che recepisce la DGR n. 998/2026**

30) ~~29)~~ Provincia di Parma, strumenti di pianificazione vigenti - Elaborati cartografici e relative disposizioni normative

31) ~~30)~~ Comune di Parma, strumenti di pianificazione vigenti - Elaborati cartografici e relative disposizioni normative

- Il comma 3 dell'art. 14 viene rettificato al fine di evitare fraintendimenti nella lettura; si specifica che il progettista è tenuto alla valutazione del grado di pericolosità non solo in riferimento alle aree di vulnerabilità mappate nella Tavola 2 del RRI, ma anche rispetto alle disposizioni dell'art. 15 dello stesso RRI, attraverso la consultazione delle Tavole e Scheda dei vincoli del PUG, nonché delle perimetrazioni e disposizioni contenute nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), nelle rispettive versioni vigenti pubblicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po.

Art. 14 - Definizione delle Aree di vulnerabilità idraulica [comma 3]

3. ~~Per tutte le aree non mappate nella Tavola 2 il progettista è comunque tenuto alla valutazione del grado di vulnerabilità. Secondo quanto specificato al successivo art. 15.~~ **Oltre alle aree di vulnerabilità mappate nella Tavola 2 del presente regolamento RRI, il progettista è tenuto alla valutazione del grado di pericolosità, rispetto alle disposizioni di cui al successivo art. 15, anche attraverso la consultazione delle Tavole e Scheda dei vincoli del PUG, nonché delle perimetrazioni e disposizioni contenute nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), nelle rispettive versioni vigenti pubblicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po.**

- Si propone di rettificare, a seguito di una attenta valutazione di alcuni casi progettuali specifici, la "Tabella 3: coefficienti di deflusso per diverse tipologie di superficie", riportata nell'art. 25 "Coefficienti di deflusso", al fine di specificare con maggior dettaglio i coefficienti di deflusso da applicare nei calcoli idraulico-idrologici relativi alla realizzazione di campi in erba sintetica in quanto, in relazione alle diverse soluzioni progettuali proposte, la risposta del sistema e la gestione delle acque meteoriche possono variare significativamente.

Art. 25 - Coefficienti di deflusso [comma 1]

- La Tabella 3 riporta i valori di riferimento da utilizzare per il coefficiente di deflusso sul territorio comunale.

Uso del suolo	Caratteristiche degli strati	Coefficiente deflusso
Tetti e coperture impermeabili inclinate e piane	- Coperture con manto impermeabile	0.90
Pavimentazioni stradali, cortilizie e parcheggi non drenanti	- Asfalto o calcestruzzo	0.90
	- Massicciata stradale a diversi strati portanti in materiali aridi (ghiaie, sabbie, stabilizzato)	
	- Cubetti o pietre con fughe sigillate	
	- Pietrisco	
	- Strato portante con ghiaia	
	- Verde con solette sottostanti	
Pavimentazioni stradali, cortilizie e parcheggi drenanti, tetti verdi di adeguato spessore, prati sintetici provvisti di sottofondo impermeabile e/o sistemi di drenaggio con scarico	- Terreno organico	0.60
	- Strato drenante in ghiaia, sabbia, stabilizzato	
	- Soletta in calcestruzzo	
	- Asfalto o calcestruzzo drenate macroporoso	
	- Massicciata stradale a diversi strati portanti	
	- Cubetti con fughe rinverdite	
	- Pietrisco	
	- Strato portante con ghiaia	
Prati, parchi, giardini ed aree verdi urbane, prati sintetici provvisti di sottofondo drenante, terreni coltivati e incolti	- Stabilizzato o misto di inerti	0.25
	- Strato portante con ghiaia	
	- Autobloccanti alveolari (cls o plastici) intasati di terreno vegetale e prato	
	- Pietrisco	
	- Strato portante in ghiaia	
Boschi	- Erba sintetica con massetto e/o sistema di drenaggio con scarico	0.15
	- Massetto in calcestruzzo	
	- Prato	
	- Terreno organico	0.25
	- Erba sintetica con drenaggio e dispersione	
	- Agrivoltaico	
	- Terreno incolto	0.15
	- Alberature e sottobosco	
	- Terreno naturale	

Tabella 3: coefficienti di deflusso per diverse tipologie di superficie

- Si propone di rettificare il comma 1 dell'art. 32 eliminando il richiamo tra parentesi riportato al termine del periodo in quanto tale richiamo deriva da un refuso testuale.

Art. 32 - Classificazione degli interventi e modalità di calcolo [comma 1]

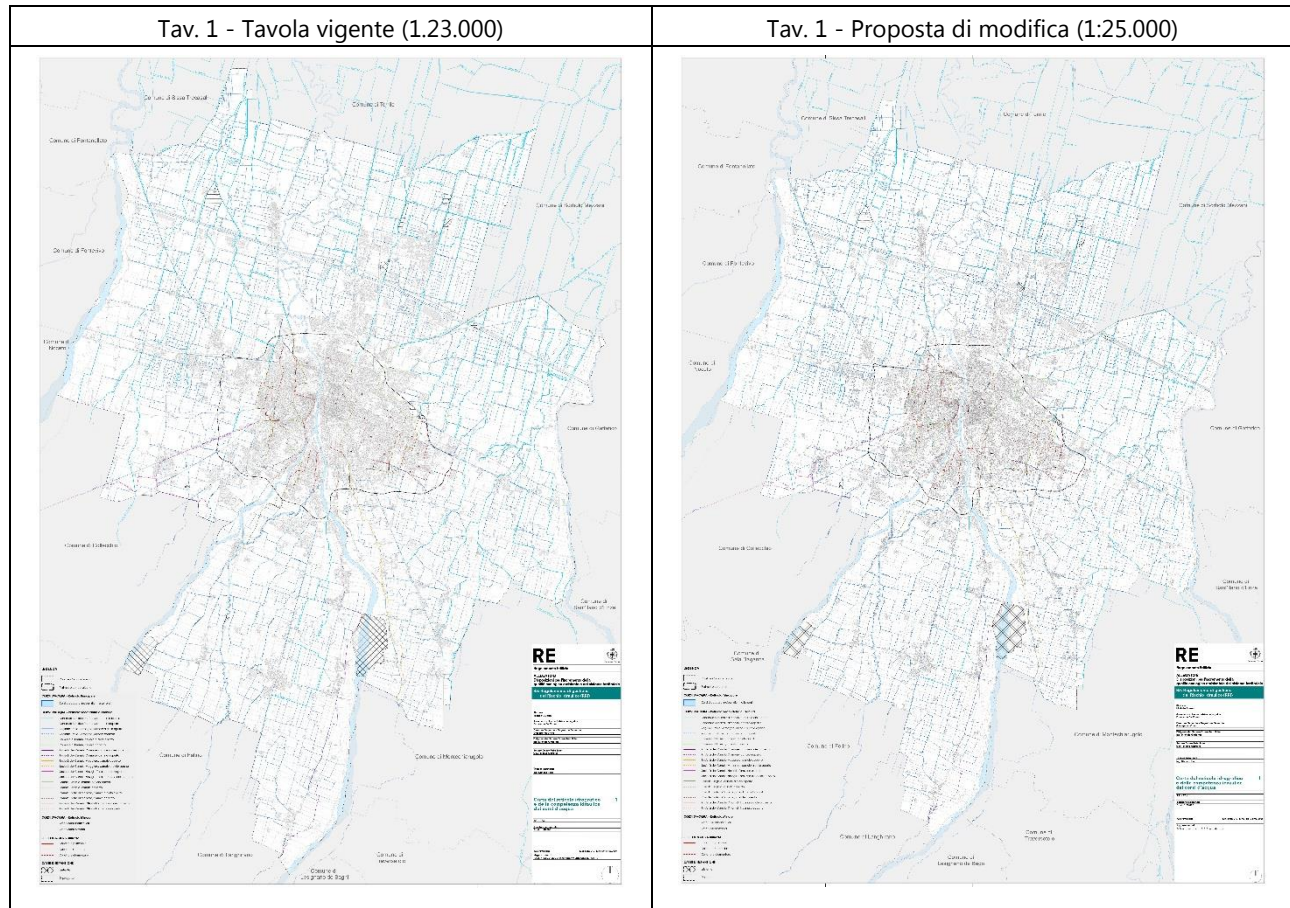
- Il progetto idrologico-idraulico degli interventi edilizi ed urbanistici per i quali sono previste, ai sensi del presente Regolamento RRI, misure di invarianza idraulica ed idrologica dovrà contenere, il dimensionamento delle reti e delle opere di invarianza secondo diverse modalità di calcolo in relazione all'estensione dell'area di intervento ed in relazione all'ambito territoriale entro cui ricadono, come specificato nella tabella seguente ~~(che riprende la classificazione di cui al precedente art. 30 comma 3).~~

Proposte di modifica alla cartografia del Regolamento di gestione del rischio idraulico (RRI)

- Si propone di rettificare la tavola n. 1 "Carta del reticolo idrografico e della competenza idraulica dei corsi d'acqua" (1:25.000), senza modificarne il contenuto, allineando la parte grafica al fine di rendere coerente il disegno con le proporzioni derivanti da una scala di riduzione 1:25.000.

Allegato B3 - Tav. 1

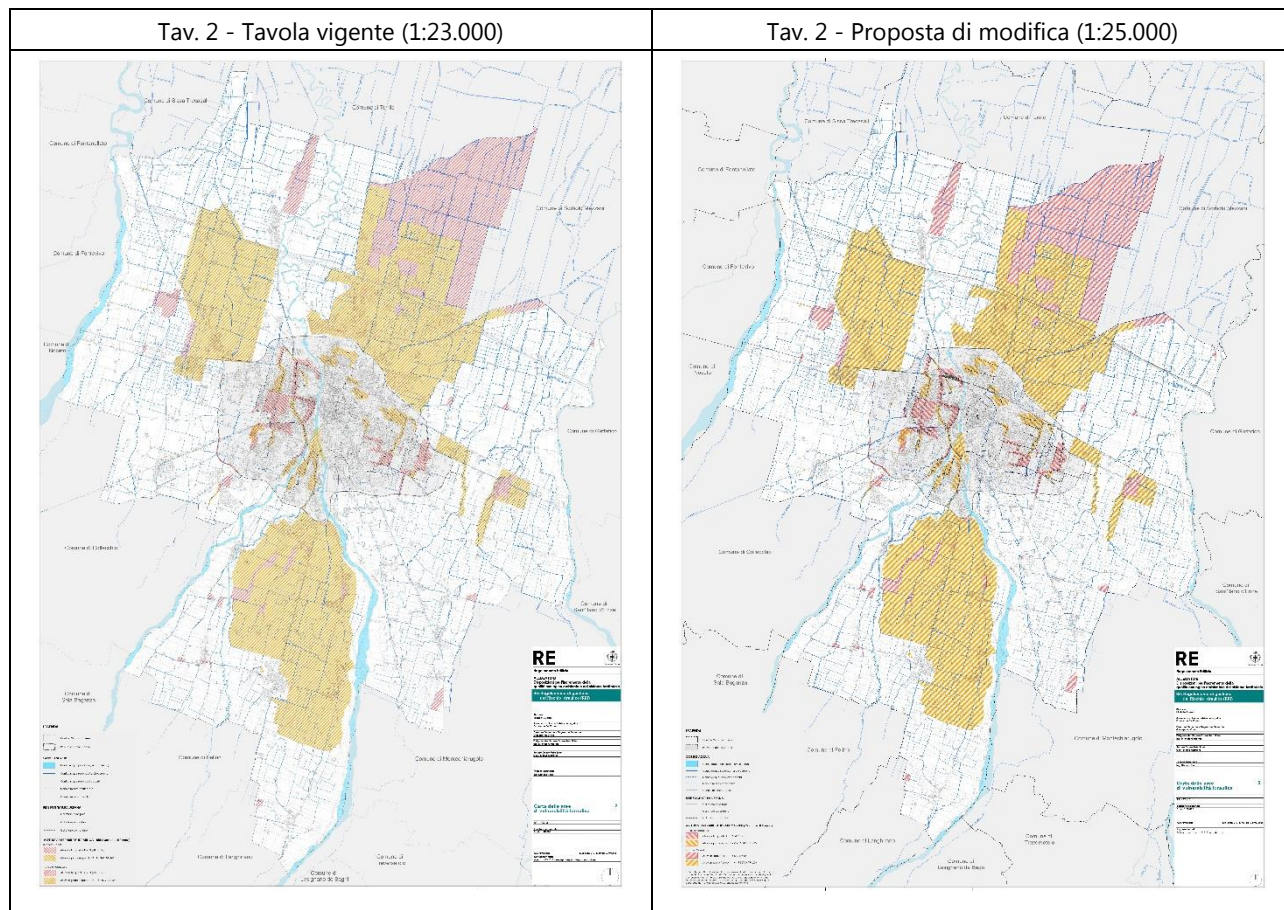
Carta del reticolo idrografico e della competenza idraulica dei corsi d'acqua in scala 1:25.000



- Si propone di rettificare la tavola n. 2 "Carta delle aree di vulnerabilità idraulica" (1:25.000), allineando la parte grafica senza modificare le perimetrazioni riportate, al fine di rendere coerente il disegno con le proporzioni derivanti da una scala di riduzione 1:25.000.

Allegato B3 - Tav. 2

Carta delle aree di vulnerabilità idraulica in scala 1:25.000 e n. 12 fogli/quadranti in scala 1:10.000



- Si propone di integrare le tavole n. 2 "Carta delle aree di vulnerabilità idraulica" (1 tavola in scala 1:25.000 e 12 fogli in scala 1:10.000) inserendo sotto la legenda, in coerenza con l'art. 14 comma 3 del RRI, la seguente nota: **"Ai fini della valutazione della pericolosità idraulica occorre fare riferimento anche alla Tavola dei Vincoli del PUG nonché alle perimetrazioni e alle disposizioni contenute nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), nelle rispettive versioni vigenti pubblicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po."** (vedi riquadri rossi nella seguente parte grafica).

Si propone inoltre di rettificare la legenda delle stesse tavole n. 2 (1 tavola in scala 1:25.000 e 12 fogli in scala 1:10.000), al fine di correggere un disallineamento tra la grafia del "Reticolo Fognatura" e del "Reticolo Canali" in essa riportata e la grafia delle tavole (vedi frecce rosse nella seguente parte grafica).

Tav. 2 - Legenda 1:25.000 vigente	Tav. 2 - Proposta di modifica Legenda 1:25.000
LEGENDA Confine Comune Parma Perimetro centro urbano CORSI D'ACQUA Corsi d'acqua principali (fiumi e torrenti) Corsi d'acqua secondari a cielo aperto Corsi d'acqua secondari coperti Canale minore particellare Canale minore stradale RETE FOGNATURA URBANA Collettore principale Collettore secondario Collettore elementare AREE DI VULNERABILITA' IDRAULICA - RRI (Comune di Parma) Reticolo Canali Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200) Reticolo Fognatura Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200)	LEGENDA Confine Comune Parma Perimetro centro urbano CORSI D'ACQUA Corsi d'acqua principali (fiumi e torrenti) Corsi d'acqua secondari a cielo aperto Corsi d'acqua secondari coperti Canale minore particellare Canale minore stradale RETE FOGNATURA URBANA Collettore principale Collettore secondario Collettore elementare AREE DI VULNERABILITA' IDRAULICA - RRI (Comune di Parma) Reticolo Fognatura Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200) Reticolo Canali Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200) Al fini della corretta valutazione della pericolosità idraulica occorre fare riferimento anche alla Tavola dei Vincoli del PUG nonché alle perimetrazioni e alle disposizioni contenute nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), nelle rispettive versioni vigenti pubblicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
Tav. 2 - Legenda 1:25.000 vigente	Tav. 2 - Proposta di modifica Legenda 1:25.000
LEGENDA Perimetro centro urbano CORSI D'ACQUA Corsi d'acqua principali (fiumi e torrenti) Corsi d'acqua secondari a cielo aperto Corsi d'acqua secondari coperti Canale minore particellare Canale minore stradale RETE FOGNATURA URBANA Collettore principale Collettore secondario Collettore elementare AREE DI VULNERABILITA' IDRAULICA - RRI (Comune di Parma) Reticolo Canali Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200) Reticolo Fognatura Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200)	LEGENDA Perimetro centro urbano CORSI D'ACQUA Corsi d'acqua principali (fiumi e torrenti) Corsi d'acqua secondari a cielo aperto Corsi d'acqua secondari coperti Canale minore particellare Canale minore stradale RETE FOGNATURA URBANA Collettore principale Collettore secondario Collettore elementare AREE DI VULNERABILITA' IDRAULICA - RRI (Comune di Parma) Reticolo Fognatura Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200) Reticolo Canali Alluvioni frequenti - H - P3 (20<TR<50) Alluvioni poco frequenti - M - P2 (100<TR<200) Al fini della corretta valutazione della pericolosità idraulica occorre fare riferimento anche alla Tavola dei Vincoli del PUG nonché alle perimetrazioni e alle disposizioni contenute nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), nelle rispettive versioni vigenti pubblicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

- Si propone di integrare le tavole n. 2 "Carta delle aree di vulnerabilità idraulica" (12 fogli in scala 1:10.000) mediante la pubblicazione del foglio 09, erroneamente omissso per un mero errore informatico, e l'eliminazione di una copia del foglio 05, precedentemente presente in duplice copia.

D) Correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti

Gli elaborati interessati dalla presente proposta di variante sono stati oggetto di revisione, al fine di correggere errori materiali, refusi e disallineamenti di carattere meramente formale, che non incidono sul contenuto concettuale e sostanziale degli elaborati e non determinano alcuna modifica del significato, della portata o degli effetti delle relative disposizioni normative.

Oltre a correzioni relative al lessico, all'ortografia e alla sintassi di alcuni articoli, la verifica del testo ha permesso di evidenziare alcune imprecisioni e alcuni refusi in merito a rinvii interni ad altri articoli del testo normativo o ad altri elaborati degli strumenti di pianificazione, nonché a normative sovraordinate.

Si propone pertanto la rettifica, a titolo di esempio non esaustivo, dei seguenti articoli:

- l'art. 1.2.2 c. 7 punto 5) rinvia, sul tema delle distanze, all'art. 1.3.2 anziché all'art. 1.3.3;
- l'art. 1.2.3 c. 1 lett. f) richiama, in relazione al DM n. 1444/1968, le "destinazioni d'uso omogenee" anziché le "zone territoriali omogenee";
- l'art. 2.2.15 riporta la definizione di PAIP, ai sensi della LUR LR n. 24/2017, quali "Piani Urbanistici di Iniziativa Pubblica" anziché "Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica";
- l'art. 3.1.3 c. 4 e l'art. 3.2.2 c. 1 riportano la dicitura "portatori di disabilità motoria" anziché, in coerenza con la legge n. 18/2009 e con altri articoli del testo normativo (artt. 4.2.4, 4.3.1, 4.6.1) "persone con disabilità";
- l'art. 3.2.2 c. 1 riporta nell'elenco il punto a) e il punto e) che sono ripetuti: il punto e) viene eliminato e l'elenco viene rettificato a seguito di tale eliminazione;
- l'art. 4.1.2 c. 1 lett. b) punto A.2.1 rinvia, sul tema delle sale da gioco, all'art. 4.1.17 anziché all'art. 4.1.18;
- l'art. 4.2.3 c. 6 in merito alla pendenza massima delle rampe richiama la legge n. 18/2009 che riguarda la "Ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"; nell'articolo sembra più opportuno richiamare la legge n. 13/1989 e relative prescrizioni tecniche contenute nel DM n. 236/1989, in quanto in tali norme sono riportate le pendenze richiamate nel testo dell'articolo;
- l'art. 4.2.6 c. 11 richiama, in merito al tema del Requisiti prestazionale RP12_M "Parcheggi pubblici resilienti e intermodali", l'elaborato di Valsat VST 6.0.2 anziché l'elaborato VST 6.0.1;
- l'art. 4.2.8 "Dehors" nell'indice viene citato come "Coperture di spazi annessi a pubblici esercizi o ad altre attività: dehors e simili" è necessario allineare la dicitura richiamata nell'indice;
- l'art. 4.4.3 c. 22, nel richiamo all'art. 1.3.3.4, riporta la definizione "Applicazione delle distanze" e non la definizione "Distanza dal confine stradale";
- l'art. 4.4.4 "Distribuzione del gas" al comma 2 fa riferimento alla linee di fornitura e distribuzione "dell'energia elettrica", anziché delle linee di fornitura e distribuzione "del gas";
- l'art. 4.5.2 c. 1 riporta due volte, nell'elenco degli elementi decorativi, le "lapidi" e i "dipinti"; si rettifica l'articolo eliminando il refuso.

Le suddette correzioni, in quanto riconducibili a interventi di natura esclusivamente formale, quali errori di battitura, imprecisioni terminologiche, refusi e meri disallineamenti testuali, non sono puntualmente evidenziate né analiticamente descritte nella presente relazione. Si tratta, infatti, di interventi palesemente e oggettivamente privi di rilevanza sostanziale e tali da non incidere sull'interpretazione o sull'applicazione della disciplina vigente.

Le modifiche della presente sezione sono state pertanto apportate esclusivamente al fine di assicurare la correttezza formale, la coerenza, la linearità, la chiarezza e l'uniformità degli elaborati, senza introdurre alcuna variazione sostanziale ai contenuti della disciplina vigente.